

N. R.G. 1180/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**
Sezione Prima Civile

nelle persone dei magistrati:

Domenico BONARETTI	Presidente
Serena BACCOLINI	Consigliere rel. est.
Silvia BRAT	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1180/2020** R.G. promossa in grado d'appello

DA

PESCEROSSO srl COMUNICAZIONE E DESIGN

C.F. 09255991003

elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 41 LECCO presso lo studio dell'avv. FALCONI ARNALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ORLANDI MAURO

IMPUGNANTE

CONTRO

H&M HENNES & MAURITZ srl A SOCIO UNICO

C.F. 03269110965

elettivamente domiciliato in VIA SAN GREGORIO, 21 MILANO presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO BARBARA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MINIERI MARIA CARLA

RESISTENTE

pagina 1 di 11



OGGETTO: Atto di citazione ex art. 829 cpc di impugnazione del Lodo della Camera Arbitrale di Milano n. ARB/19/00017, reso *inter partes* in data 30/1/2020 dall'Arbitro Martina Lucenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'impugnante Pescerosso srl Comunicazioni e Disegn: “ *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e in riforma del lodo arbitrale: (i) accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato ex art. 829 n. 12) c.p.c. per omessa pronuncia su una eccezione decisiva alla luce delle ragioni illustrate nel motivo n. 1 o, in via gradata, ex art. 829 n. 11) c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni alla luce degli argomenti svolti nel motivo n. 2; (ii) in via concorrente con i motivi 1) e 2) e le relative conclusioni di cui al punto (i), accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato ex art. 829 n. 11) c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni alla luce degli argomenti svolti nel motivo n. 3; (iii) in conseguenza dell'accoglimento dei motivi 1), 2) o 3), accertare e dichiarare che Pescerosso non è tenuto ad alcun risarcimento dei danni nei confronti di H&M. (iv) con vittoria di spese (anche generali) e compensi; (v) nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della presente impugnazione, condannare H&M HENNES & MAURITZ s.r.l. a Socio Unico alla restituzione in favore di Pescerosso s.r.l. della somma di euro 269.434,15 ovvero di quella che sarà reputata dovuta da codesta Ecc.ma Corte, oltre gli interessi al tasso legale dal 2.3.2021 al saldo “.*

per la resistente H&M HENNES & MAURITZ S.R.L. A SOCIO UNICO: “ *Respinta ogni contraria richiesta, voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello di Pescerosso s.r.l. - Comunicazione e Design introduttivo del presente giudizio, non avendo l'impugnazione ragionevole possibilità di essere accolta e/o comunque respingere integralmente tutte le domande di declaratoria di nullità del lodo impugnato in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente confermare il lodo impugnato; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria della nullità del lodo arbitrale impugnato e di conseguente decisione da parte di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello del merito della controversia e/o di rinvio innanzi al Collegio Arbitrale, accogliere integralmente le*



domande proposte da H&M Hennes & Mauritz nel giudizio arbitrale, di seguito ritrascritte: accertare e dichiarare, previo accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva e rigetto dell'eccezione di nullità del contratto, l'inadempimento di Pescerosso s.r.l. al contratto in data 7-11 maggio 2012 per i motivi esposti in atti; - per l'effetto condannare la Pescerosso s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dal suddetto inadempimento così come indicati in atti e ivi precisati per l'ammontare complessivo di 523.943 euro, di cui euro 223.000 a titolo di lucro cessante, euro 200.943 a titolo di danno emergente, euro 100.000 a titolo di danno all'immagine o, in subordine, nella misura liquidata nel lodo oggetto del presente giudizio, non contestata da controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari “.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento avanti alla Camera Arbitrale di Milano è stato avviato dalla H&M Hennes & Mauritz srl a socio unico (di seguito H&M) con domanda di arbitrato del 11/3/2019, con cui ha chiesto la condanna di Pescerosso srl Comunicazione e Design (di seguito Pescerosso) al pagamento di € 611.943,00, a titolo di risarcimento danni, conseguenti all'inadempimento del “ *contratto di fornitura di servizi intervenuto* “ (di seguito, il Contratto) sottoscritto dalle parti in data 7-11/5/2012 e disciplinato dalla legge sostanziale italiana.

In sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta risarcitoria è stata ridotta a € 523.943,00 (di cui € 223.00,00 a titolo di lucro cessante, € 200.943,00 a titolo di danno emergente e € 100.000,00 a titolo di danno all'immagine.

Il procedimento arbitrale era stato instaurato sulla base dell'art. 19.2¹ del contratto, che deferiva alla Camera Arbitrale di Milano la decisione di tutte le controversie derivanti dagli accordi sottoscritti.

Pescerosso si è costituito nella procedura arbitrale, accettando il contraddittorio sulle domande proposte da H&M e opponendo, in via riconvenzionale, una richiesta di risarcimento danni (€ 176.000,00, oltre interessi) per violazione dell'obbligo di buona fede della controparte.

La Camera Arbitrale, disattesa l'eccezione di nullità ex art. 1354 cc del contratto e quella di prescrizione del diritto risarcitorio sollevate da Pescerosso, ne ha accertato

¹ Art. 19.2 del contratto: “*Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano e sarà condotto in via rituale e secondo diritto ed in lingua italiana. Sono fatte salve le esplicite deroghe contenute in singole disposizioni del presente contratto*”.



l'inadempimento, riconoscendo il risarcimento danni nella misura di € 212.822,96, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Le domande formulate in via riconvenzionale da Pescerosso sono state rigettate.

I fatti rilevanti, ai fini della decisione, come emergono dagli atti e non contestati dalle parti, possono essere così riassunti:

- sin dal febbraio 2012 H&M aveva avviato con Pescerosso una collaborazione in relazione al progetto “ H&M “, avente ad oggetto la realizzazione di un *Temporary shop H&M* sul litorale di Riccione, su di un'area di cui l'impugnante aveva la disponibilità;
- in data 7-11/5/2012 veniva sottoscritto il Contratto, nelle cui premesse le parti davano atto dei reciproci interessi, che avevano portato agli accordi e descritti come interesse della Pescerosso “*a realizzare sull'Area un'unità commerciale di mq. 130 (l'Unità Commerciale) in conformità ai layout predisposti dalla H&M – qui acclusi quali allegato B (...) ed ai progetti esecutivi predisposti dalla Pescerosso a sua cura ed onere previa approvazione della H&M - al fine di concederla in uso alla H&M per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti di cui al settore non alimentare su di una superficie di vendita di 87,5 mq (“ l'Attività di vendita “) in forza di licenza temporanea”* (punto A) e interesse di H&M “ *a gestire l'Unità Commerciale è determinato in via essenziale – inter alia – dall'attività di sponsorizzazione che la Pescerosso effettuerà a favore della H&M, il tutto ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto”* (punto B);
- prima della sottoscrizione del contratto, in data 3/4/2012, Pescerosso depositava presso lo Sportello Unico Edilizia dell'Ufficio Ambiente del Comune di Riccione la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/04;
- la Giunta del Comune di Riccione deliberava di approvare il progetto *H&M on the Beach estate 2012*;
- alla clausola 2.2, per quello che in questa sede interessa, era previsto che l'efficacia del contratto era condizionato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste e che, in difetto, gli accordi perdevano efficacia;
- in data 22/5/2012 il Comune di Riccione rilasciava l'autorizzazione paesaggistica;
- nei giorni successivi Pescerosso depositava presso gli uffici comunale la documentazione relativa al nuovo esercizio, da aprirsi in viale Gabriele D'Annunzio spiaggia n. 138 e avente carattere stagionale (periodo dal 13 giugno al 3 settembre 2012);



- la struttura in legno, destinata ad ospitare un *Temporary shop*, veniva installata e in data 13/6/2012 aveva luogo l'inaugurazione, con apertura al pubblico dal giorno successivo;
- il 19/6/2012 la struttura di legno veniva sottoposta a sequestro probatorio, convertito poi in sequestro preventivo, nell'ambito di un'indagine penale, in quanto ritenuta realizzata in totale difformità dei titoli abilitativi ottenuti;
- con l'accesso agli atti del procedimento, H&M apprendeva che già in data 13/6/2012 (data del sopralluogo effettuato dalla polizia Giudiziaria del Comune di Riccione) Pescerosso era a conoscenza dell'apertura di un procedimento per la realizzazione di opere in difformità, per mancanza dell'autorizzazione antisismica;
- in data 19/7/2012 H&M otteneva il dissequestro dei beni, di cui era proprietaria, presenti all'interno della struttura sequestrata e il giorno successivo provvedeva alla rimozione delle insegne H&M, affisse sulla struttura;
- in data 9/7/2018 H&M inviava a Pescerosso un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.

H&M ha promosso la procedura arbitrale per sentire accertare l'inadempimento di Pescerosso, con conseguente risarcimento danni, agli obblighi assunti agli artt. 3.1² e 5.4³.

Pescerosso si era costituita, sollevando una pluralità di eccezioni (squilibrio negoziale, impossibilità della condizione sospensiva, prescrizione del diritto risarcitorio) e proponendo domanda riconvenzionale di inadempimento di H&M per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, con richiesta risarcitoria per danni quantificati in € 176.000,00.

Le condotte contrarie a buona fede erano ricondotte alla decisione unilaterale di H&M di non considerare il mancato avveramento della condizione sospensiva, disciplinata all'art. 2.2⁴ del Contratto, e di proseguire nell'esecuzione del rapporto, omettendo indagini sull'effettivo rilascio delle autorizzazioni.

² Art. 3.1 del contratto: “ *La Pescerosso si obbliga i) a consegnare i Progetti esecutivi, incluso il computo metrico alla H&M, per la relativa approvazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed ii) a fare tutto quanto di propria competenza – predisponendo, sottoscrivendo e inoltrando alle Autorità Competenti ogni istanza e/o richiesta e/o denuncia necessaria – al fine del rilascio dei titoli abilitativi/autorizzativi delle Autorità competenti e di consentire la realizzazione dell'Unità Commerciale e l'esecuzione dei lavori di Finitura e Allestimento (...)*”.

³ Art. 5.4 del contratto: “ *La Pescerosso garantisce fin d'ora che l'Attività di Vendita potrà essere esercitata in forza della Licenza Temporanea per un periodo di 90 giorni (novanta) a partire dal 13 giugno 2012. E' fin d'ora pattuito tra le parti che H&M avrà la facoltà di chiudere l'Attività di Vendita prima del termine della scadenza della Licenza Temporanea, a propria esclusiva ed insindacabile decisione, lo ritenesse opportuno*”.

⁴ Art. 2.2 del contratto: “ *Fermo restando l'efficacia immediata delle disposizioni di cui ai successivi articoli 3.1 e 3.2 l'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni* (condizioni



In tesi, le vicende penali costituivano prova del solo inadempimento di H&M, che aveva fatto affidamento sulla positiva conclusione dell'iter amministrativo.

Dopo aver esposto i fatti oggetto di causa, la società opponente ha lamentato la nullità del lodo arbitrale per i motivi che saranno di seguito esaminati e, una volta dichiarato nullo il lodo, chiedeva accertarsi che, in accoglimento dei motivi (violazione dell'art. 829 n. 12 cpc per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti, violazione dell'art. 829 n. 11 cpc per contraddittorietà delle disposizioni anche con riferimento all'impossibilità della condizione sospensiva), fosse accertato e dichiarato che Pescerosso non era tenuta ad alcun risarcimento dei danni nei confronti di H&M.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita H&M concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione.

In subordine, in ipotesi di declaratoria di nullità del Lodo, ha insistito per l'accoglimento delle domande come in epigrafe riportate.

La causa, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel proporre la presente impugnazione, Pescerosso ha premesso di avere fondato le eccezioni e le domande riconvenzionali, proposte nel procedimento avanti all'Arbitro, su una ricostruzione più corretta dei fatti storici rispetto a quella contenuta nella domanda di arbitrato.

Secondo l'impugnante il contenuto del Contratto renderebbe evidente uno squilibrio fra le posizioni delle parti sostanziali, poiché tutte le obbligazioni erano state poste a carico della Pescerosso.

Ha allegato di avere posto l'attenzione sulla clausola 2.2 del Contratto, sottaciuta nella domanda di arbitrato, e che i fatti accertati dalla Procura della Repubblica potevano avere rilievo solo ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di H&M.

Ha ulteriormente allegato che solo nella fase di trattazione del procedimento arbitrale H&M aveva riconosciuto che il programma negoziale predisposto era di fatto

sospensive) entro il termine del 21 maggio 2012 (il Termine): (a) l'ottenimento da parte della Pescerosso di ogni autorizzazione o permesso necessario al fine della realizzazione dell'Unità Commerciale “.



irrealizzabile e che nessuna riserva era stata sollevata alla consegna dell'opera, sia con riguardo ai termini pattuiti, sia con riguardo ad eventuali vizi.

Tante premesso, Pescerosso ha sostenuto l'erroneità della decisione arbitrare sollevando:

- quale primo motivo la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte, in quanto l'Arbitro aveva omesso di valutare le eccezioni riportate nella memoria illustrativa del 4/7/2019; con l'atto difensivo aveva posto la questione della tipologia dell'opera, struttura temporanea che, in quanto tale, non richiedeva l'ottenimento del titolo abilitativo ex art. 6 lett. e-bis) DPR n. 380/2001, né vi era l'esigenza di munirsi dell'autorizzazione antisismica ai sensi del DGR 687/11, sempre con riferimento alle opere con funzioni provvisoriale e temporanee;

- sulla base degli stessi presupposti, Pescerosso ha dedotto la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 cpc per contraddittorietà delle disposizioni del Lodo, sostenendo che erroneamente l'Arbitro le aveva prima imputato di non avere richiesto la prescritta autorizzazione sismica e il titolo edilizio idoneo e, nei passaggi successivi della motivazione, aveva affermato la natura temporanea della struttura in legno, senza tener conto che, in tali ipotesi, non era normativamente richiesta alcuna autorizzazione/titolo abilitativo;

- con l'ultimo motivo Pescerosso ha contestato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 “ *in via concorrente con i motivi n. 1 e 2* “ nella parte del Lodo in cui (punto 74 e punto 69) l'Arbitro ha affermato l'inadempimento dell'attuale impugnante, per negligente violazione degli obblighi afferenti alle pratiche amministrative senza considerare l'eccezione di impossibilità della condizione, che, se valutata, avrebbe dovuto portare alla declaratoria di nullità del contratto ex art. 1354 cc; ha concluso affermando che il tempo medio per istruire una pratica di autorizzazione sismica non era compatibile con la tempistica concordata con H&M.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione, i passaggi rilevanti della decisione arbitrale si rinvencono dai punti n. 46/66 del Lodo.

L'Arbitro, nel valutare la domanda di inadempimento formulata da H&M, quanto agli obblighi assunti da Pescerosso, ha mosso l'indagine dalla clausola 2.2 del Contratto.

Ha osservato che, per volontà delle parti, la successiva clausola indicata come violata (3.1) aveva efficacia immediata e, dunque, sfuggiva alla condizione sospensiva pattuita per la residua parte del Contratto.



Viene affermato dai punti 48/50 del Lodo: “ *Alla luce dei documenti versati in atti, l’inadempimento di Pescerosso rispetto all’art. 3.1 del Contratto appare incontestabile. E’ evidente, infatti, che l’obbligo di fare tutto quanto di propria competenza ... al fine del rilascio dei titoli abilitativi/autorizzativi dalle Autorità competenti implicasse l’obbligo di avviare ed espletare diligentemente (v. art. 1176 cc) e correttamente le pratiche amministrative idonee a ottenere i titoli abilitativi/autorizzativi necessari per la realizzazione della struttura e il suo conseguente uso quale Temporary shop per l’arco temporale contrattualmente previsto. Ogni diversa lettura della portata della disposizione di cui all’art. 3.1 la priverebbe di qualsiasi senso e funzione. Orbene i documenti 2, 3 e 4 prodotti da H&M confermano indiscutibilmente l’allegazione dell’attrice secondo cui la struttura è stata sequestrata perché priva della necessaria autorizzazione sismica rilasciata dalla regione, autorizzazione che la Pescerosso aveva tentato di conseguire unilateralmente mediante mera osservazione del tecnico di parte”.* L’Arbitro ha poi proceduto con l’esame della documentazione prodotta da cui emergeva che:

- nel periodo antecedente e immediatamente successivo alla sottoscrizione del Contratto, Pescerosso aveva depositato la richiesta di autorizzazione paesaggistica (rilasciata il 22/5/2012) e protocollato (il 23/5/2012) la Comunicazione di Inizio Lavori ex art. 6 comma II DPR n. 380/01;
- in data 25/5/2012 veniva protocollata un’integrazione alla CIA contenente un’asseverazione in ordine all’assenza di rilevanza per la pubblica incolumità dell’opera;
- in data 24/5/2012 H&M protocollava la SCIA per l’attività di vendita e in data 4/6/2012 la struttura in legno veniva consegnata.

Con riguardo alla natura dell’opera, l’Arbitro al punto 52 b) ha osservato: “*tale dichiarazione (e l’iter amministrativo che ne è conseguito) è stata ritenuta del tutto incorretta in quanto – come accertato dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ing. Torri, e fatto proprio dal pubblico Ministero e dal GIP coinvolti nel sequestro – la struttura in esame non può essere ricompresa tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità di cui al DGR 687/2011 e, inoltre, vi è l’impossibilità di considerare la struttura in questione come temporanea, con la conseguenza che l’opera non può rientrare nei casi previsti dall’art. 6 DPR 380/01 (edilizia libera) nonché nei casi contemplati nel DGR 687/11, dedicato alle strutture temporanee (sez. A5) che soggiacciono alla autorizzazione-pratica*



sismica ovvero le strutture temporanee per manifestazioni pubbliche per le quali trovano applicazione norme specifiche“.

L'*iter* argomentativo seguito dall'Arbitro evidenzia che tutti gli elementi posti a base delle eccezioni sollevate da Pescerosso, sulla natura dell'opera e sulle autorizzazioni/titoli richiesti, sono stati esaminati, con indicazione, dal punto di vista probatorio, dei documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

L'attività seguita dall'Arbitro, nella selezione degli elementi di fatto e nella valutazione della documentazione prodotta, attiene al merito della controversia.

Ne segue che il giudizio espresso con il Lodo arbitrale impugnato non può essere sindacato attraverso il motivo invocato dalla Pescerosso.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione di lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata e non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione arbitrale.

Consente solo l'accertamento della sussistenza delle nullità tassativamente elencate nell'art. 829 cpc, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*, con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale, successivo "*iudicium rescissorium*"⁵.

La Corte rileva che il primo motivo di impugnazione si traduce sostanzialmente in richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in questa sede.

Sono, altresì, inammissibili anche il secondo e terzo motivo.

La Suprema Corte, con provvedimento reso nelle more del deposito della presente pronuncia, ha ribadito che la sanzione di nullità ex art. 829, comma 1, n. 11 cpc non corrisponde a quella dell'art. 360 primo comma n. 5 cpc, ma deve essere intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra quest'ultimo e la motivazione; tra le varie parti della motivazione, il vizio può assumere rilevanza solo in ipotesi in cui non sia possibile ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione⁶.

La Corte osserva che con il secondo motivo, in realtà, Pescerosso non ha posto in rilievo una contraddittorietà tra le disposizioni del Lodo, ma sostanzialmente ne ha censurato la *ratio decidendi*.

⁵Cass. sez. I civ. n. 11091/2004; Cass. sez. I civ. n. 1463/2021.

⁶ Cass. sez.. I civ. n. 12677/2021.



I passaggi della motivazione del Lodo in precedenza riportati, unitamente alle valutazioni sull'assenza di positivi riscontri circa le questioni sollevate, anche in sede penale, da Pescerosso ⁷ quanto alla non applicabilità del DPR 380/2001, delineano un percorso logico e giuridico posto dall'Arbitro a sostegno della decisione assunta, che ha coperto tutti gli aspetti delle eccezioni e domande sollevate dalle parti e che esclude omissioni tra quanto richiesto/excepto e la pronuncia.

La questione posta sull'impossibilità della condizione sospensiva e quello che la parte impugnante parrebbe indicare⁸, nell'ultimo motivo di appello, come intrinseca contraddittorietà nella motivazione dell'Arbitro, ancora una volta introduce un'inammissibile censura della *ratio decidendi*.

Il motivo trascura quanto riportato dal punto 68 del Lodo.

L'Arbitro ha trattato della condizione impossibile e, dopo aver chiarito quando un evento dedotto in condizione sia assolutamente irrealizzabile, ha compiuto una valutazione degli elementi di fatto riconducibili alle condotte poste in essere da Pescerosso nell'attuazione del programma negoziale.

Ne è seguita un'interpretazione sistematica delle clausole del Contratto, che l'Arbitro ha fatto propria per orientare la valutazione offerta sulla sussistenza dell'inadempimento di Pescerosso agli obblighi di cui alla clausola 3.1 e, conseguentemente, alla garanzia descritta alla clausola 5.4.

Valutazione che, per le ragioni già espresse, la Corte non può mettere in discussione con il motivo proposto.

Nella pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, rimangono assorbite le conclusioni rassegnate in via subordinata da H&M.

Pescerosso, stante la soccombenza, viene condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, dello

⁷ Per le conclusioni in ordine alla necessità dell'autorizzazione sismica si rinvia al doc. 3 prodotto da H&M che riporta le conclusioni rassegnate dal Dirigente Riduzione Rischio Sismico della Regione Emilia Romagna secondo cui dall'esame della documentazione il manufatto risultava eccedere i limiti di dimensione indicati al punto A.3.1 b) dell'allegato 1 alla DGR 687/2011 per i manufatti leggeri ad uso servizi e, in ragione della destinazione a uso commerciale ha concluso " *si ritiene pertanto che la realizzazione di un manufatto adibito ad attività commerciale temporary store, sito in Riccione, in viale D'annunzio, fronte spiaggia n. 138 non sia esentata dall'applicazione delle disposizioni del titolo V della L.R. n. 18 del 2008 e dagli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001* "

⁸ Pag. 20 atto di impugnazione.



scaglione di riferimento relativo al suo valore (€ 212.000,00), dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e delle questioni di diritto poste in contestazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'impugnazione ex art. 829 cpc promossa da Pescerosso srl Comunicazione e Design avverso il Lodo della Camera Arbitrale di Milano Arbitrato n. ARB/19/00017 reso *inter partes* in data 30/1/2020 dall'Arbitro unico avv. Martina Lucenti;
2. condanna Pescerosso srl Comunicazione e Design al pagamento delle spese di lite in favore di H&M Hennes &Mauritz srl a socio unico, spese che liquida in € 13.635,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.

Milano, 27/1/2022

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Domenico Bonaretti

